ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI SAVONA IN SOSTITUZIONE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA-PIEMONTE

Art. 8

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Ministro per la marina mercantile ed e' cosi' composto:

1) il presidente dell'ente;

2) il comandante del porto di Savona;

3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

5) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

6) il direttore della circoscrizione doganale di Savona;

7) un rappresentante delle ferrovie dello Stato designato dalla Direzione generale dell'azienda;

8) il dirigente dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova o un suo delegato;

9) il sindaco di Savona o un suo delegato;

10) il sindaco di Vado Ligure o un suo delegato;

11) i presidenti delle amministrazioni provinciali di Cuneo, Savona e Torino o, rispettivamente, un loro delegato;

12) i presidenti delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Cuneo, Savona e Torino;

13) un rappresentante degli industriali;

14) un rappresentante dell'armamento;

15) un rappresentante degli spedizionieri;

16) un rappresentante degli agenti marittimi e raccomandatari;

17) un rappresentante dei lavoratori marittimi;

18) tre rappresentanti dei lavoratori portuali. I rappresentanti di cui ai numeri 3), 4) e 5) devono essere designati dai rispettivi Ministri e scelti tra funzionari di qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparati. I rappresentanti di cui ai numeri da 13) a

18) sono scelti dal Ministro per la marina mercantile su terne presentate dalle rispettive organizzazioni nazionali. Non possono essere nominati ne' designati presidente o componente del consiglio di amministrazione e decadono di diritto dalla carica coloro che siano parti o patrocinatori di esse, arbitri o consulenti tecnici in giudizi contro l'ente. Non possono parimenti ricoprire tali cariche e decadono di diritto dalle stesse coloro che siano dipendenti dell'ente, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 17) e 18), e coloro che abbiano con l'ente rapporti di affari o di interessi, diretti o indiretti, ad eccezione dei rappresentanti di cui ai numeri 15) e 16). Il mandato dei membri non di diritto del consiglio di amministrazione dura quattro anni e puo' essere riconfermato; i membri nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quadriennio in corso.

Versione in vigore dal 6 aprile 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'Ente autonomo del porto di Savona in sostituzione dell'Ente portuale Savona-Piemonte
Estremi	Legge 1 marzo 1968, n. 173
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-ente-autonomo-del-porto-di-savona-in-sostituzione/art-8-consiglio-di-amministrazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it